

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
E MOVIMENTO PER LA VITA DI ABANO TERME**

Il giorno 9 ottobre 2020, alle ore 10 in seconda convocazione, presso la Sede dell'Associazione in Abano Terme – Via S. Pio X nr.7, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita di Abano Terme per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo settore”.

Ai sensi dell'art.8 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Morato Manuela e quale Segretario la sig.ra Bozzolan Chiara.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

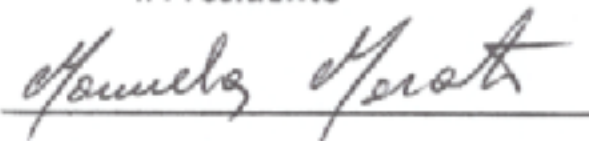
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

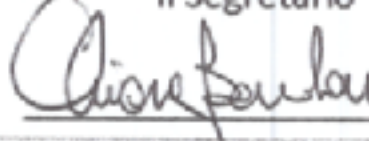
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 10.40 previa lettura e approvazione del presente verbale.

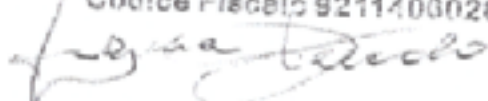
Il Presidente



Il Segretario



CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
ONLUS
Via S. Pio X, 7 - Tel. 049 8602260
35031 ABANO TERME (Padova)
Codice Fiscale 92114060285



Agenzia delle Entrate		
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	19 OTT 2020	S. 3
Reg. n°	7678	
E	ELEMENTE	

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E MOVIMENTO PER LA VITA onlus di ABANO TERME

35031 ABANO TERME (PD) – Sede: Via S. Pio X, 7 - Tel. 049 8602260 - Fax 049 8602260

Via Gaspare Gozzi, 15 - Tel. 049 8601997 - Cerca lavoro: Via Gaspare Gozzi, 13 - Punto d'incontro per vestiario usato

Cod. Fisc. 92114060285 - ONLUS PD 0360 - @mail: abanocav@gmail.com

c/c postale 13127352 - CAB 62320 - ABI 08728 - BANCA PATAVINA Fil. Abano Terme IBAN IT 31 W 08728 62320 000000336401

ART.4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

ART.5
(Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha l'obiettivo di valorizzare e assistere la persona e lo scopo di prevenire l'aborto volontario e di tutelare la vita nelle sue multiformi espressioni, sia a livello individuale che sociale in collegamento con l'impegno culturale del Movimento per la Vita. Si propone di assicurare gratuitamente, sulla base di ascolto e dialogo personale, diversi tipi di intervento personalizzati e finalizzati alle rimozioni degli ostacoli che attendono al diritto all'esistenza umana e alla dignità delle persone.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 Giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, quanto sopra ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a, D.Lgs. 117/2017;
- Interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. b, D. Lgs. 117/2017;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. c, D. Lgs. 117/2017;
- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. d, D. Lgs. 117/2017;
- Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. q, D. Lgs. 117/2017;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. r, D.Lgs. 117/2017;
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone ; svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. u, D. Lgs. 117/2017;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. w, D.Lgs.117/2017.

Centro di Aiuto alla Vita Abano Terme

STATUTO

ART.1

(Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E MOVIMENTO PER LA VITA DI ABANO TERME – ODV". L'Associazione potrà essere identificata a tutti gli effetti anche con la sola sigla CAV di Abano Terme ovvero con la sigla MPV di Abano Terme.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta (ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia), apartitica, aconfessionale, apolitica, asindacale, e senza fini di lucro.

L'associazione ha sede in Abano Terme (PD) in Via San Pio X°, n.7.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART 2

(Statuto)

L'associazione CAV e MPV ODV di Abano Terme è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione opererà in collegamento mediante vincolo federativo con la Federazione Regionale e Nazionale dei Movimenti per la Vita Italiani e dei Centri di Aiuto alla Vita Italiani.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere l'abbonamento al mensile "SI' ALLA VITA" che sarà proposto anche ai singoli associati.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Consulenza medica specialistica, particolarmente nei casi di maternità pericolosa;
- b) Ospitalità presso la struttura del CAV di Abano Terme e presso istituti, famiglie e comunità alle donne prive di alloggio o costrette a lasciare la famiglia anche presso sedi lontane dall'ambiente di residenza, qualora il CAV di Abano Terme ne ravveda l'opportunità;
- c) Incoraggiamento a ricercare, anche con l'aiuto di specialisti, le eventuali cause di non accettazione del figlio;
- d) Assistenza ai bambini specialmente se disabili o sofferenti nella fase pre-natale o post-natale;
- e) Aiuto domestico fondato sul volontariato nei casi di necessità;
- f) Azione di responsabilizzazione del padre e dei familiari per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada sulla donna;
- g) Aiuto nella ricerca di fonti di guadagno stabili per la madre o i genitori disoccupati;
- h) Sensibilizzazione delle persone e degli ambienti sociali all'importanza della solidarietà e dell'accoglienza nei confronti dei minori in difficoltà;
- i) Formazione delle famiglie e dei singoli disponibili all'affido attraverso la realizzazione e la promozione di corsi specifici in collaborazione con gli Enti preposti;
- j) Promozione e sostegno di azioni di supporto alle famiglie affidanti nell'impegnativo percorso di superamento delle difficoltà, di riorganizzazione delle risorse e di recupero della propria identità come famiglia;
- k) Promozione e stimolo dei contatti tra le famiglie che vivono l'esperienza dell'affido, finalizzati ad un costruttivo confronto e reciproco sostegno;
- l) Attivazione di collaborazioni con le istituzioni pubbliche, enti privati e associazioni che perseguono gli stessi scopi al fine di coordinare le risorse e individuare strategie di intervento;
- m) Costituzione di una rete di disponibilità continuativa per l'accoglienza ai minori e un "pronto alloggio" in situazioni di emergenza. L'eventuale gestione di strutture organizzate (case famiglia ecc.) a supporto di quanto sopra.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART.6
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associato verserà la quota associativa di € 20,00 al momento del suo ingresso. La quota sarà rivalutata di anno in anno.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- Votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo settore;

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.8

(Il Volontario diritti e doveri)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota associativa o esclusione per motivi gravi.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione per motivi gravi è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.



Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o ogni altro mezzo telematico spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea determina l'ammontare della quota associativa.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART.13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 a 7 membri sempre in numero dispari eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art.2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Elegge il Presidente al suo interno;
- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato, assieme al Vice Presidente, dal Consiglio Direttivo.

ART.16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART.20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART.21
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART.22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre del 1^a gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

ART.25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.26
(Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART.27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART.29

(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART.30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D. Lgs.117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L.148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.